



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012, proposta da
DIONIGI FABRIZIO, nato a Cesena in data 11.06.1974 (c.f. DNGFRZ74H11C573L) ivi
residente, via Guelfo Zamboni n. 261, rappresentato e difeso dall'avv. Elio Cerella del foro di Bologna

Il Giudice

Visto il ricorso depositato in data 5 e 6 luglio 2021 da DIONIGI FABRIZIO ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente richiesta di accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata nonché la relazione di attestatore del gestore nominato dall'O.C.C. ISCOS, sede territoriale di Forlì, iscritto al reg. min. sez. A n. 236, nella persona dell'avv. Graziano Castaldi, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Prima di procedere all'apertura della procedura di liquidazione, è necessario verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art 14-ter l. 3/2012, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b) e alla sussistenza della propria competenza.

Iniziando da tale ultima questione si osserva che il Dionigi ha la propria residenza a Cesena e sussiste quindi la competenza del Tribunale di Forlì.



Sussistono, inoltre, gli ulteriori requisiti di ammissibilità.

Il debitore non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali, svolgendo attualmente attività di lavoro subordinato ed essendo cessata la pregressa attività d'impresa, svolta peraltro quale socio ed amministratore di una s.r.l., la Romagna Palmlet (posta in liquidazione sin dal 2013); non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012, non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis né ha beneficiato di una precedente esdebitazione.

Sussiste, indubbiamente, anche il requisito del sovraindebitamento, inteso come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina l'impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

L'esposizione debitoria, derivante in assoluta prevalenza dalle garanzie rilasciate in favore della Romagna Palmlet e da debiti verso l'Erario, ammonta a € 516.899,80 mentre il patrimonio del Dionigi è costituito unicamente dal proprio reddito da lavoro, con stipendio mensile netto di ca. € 1.400, essendo stato venduto in sede esecutiva l'unico immobile di cui era comproprietario, gravato da mutuo (RGE 16/2015), senza che peraltro sia stato interamente soddisfatto il creditore ipotecario Banca Carifano, a cui è subentrato Credito Valtellinese ora Erlond NPL, che ha pertanto promosso successivamente pignoramento presso terzi, aggredendo quota dello stipendio.

Non è dunque dubitabile che il debitore si trovi in una condizione di sovraindebitamento nel senso previsto dalla l. 3/2012 per accedere ad una delle procedure ivi previste e che il patrimonio di cui il medesimo dispone non sia in alcun modo sufficiente per far fronte ai debiti accumulati.

La documentazione prodotta in allegato al ricorso risulta completa e idonea a consentire la ricostruzione patrimoniale, come accertata e verificata dal gestore O.C.C.

Al ricorso è stata allegata anche la prescritta relazione del gestore nominato dall'O.C.C. ISCOS sede di Forlì, ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012, nella persona dell'avv. Graziano Castaldi, che contiene le indicazioni previste dall'art. 14-ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisate:

a) cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le



obbligazioni: da quanto riferito in atti emerge che la situazione di sovraindebitamento è legata alla sfortunata iniziativa imprenditoriale intrapresa dal Dionigi con il fratello e le rispettive mogli con la costituzione nel 2010 della Romagna Palmlet S.r.l. che avrebbe dovuto occuparsi dell'esportazione di generi e prodotti alimentari, secchi e congelati, in Ghana. Per l'avvio di tale iniziativa, i soci hanno fatto ricorso al credito bancario, richiedendo e ottenendo finanziamenti da Carifano e a Banca delle Marche, previo rilascio di garanzie personali dei soci. I modesti utili realizzati nel corso del primo anno sono stati interamente reinvestiti nel paese africano per far fronte alle spese per la locazione del capannone, l'acquisto di merci, trasferte e trasporti e nel corso del 2011 e 2012 si sono resi necessari anche prestiti personali richiesti dal Dionigi alle finanziarie Compass (ora IFIS) e BBVA Finanzia S.p.A. (ora AK Nordic). Il successivo propagarsi nel paese africano dell'epidemia di ebola nel corso 2012 ha costretto la sospensione di ogni attività e il ritorno in Italia per ragioni di sicurezza per circa 8 mesi, con constatazione al rientro in Ghana che il capannone affittato era stato interamente svuotato dei beni ivi contenuti senza che la società sia riuscita ad ottenere alcun aiuto o ristoro dalle autorità di quel paese, tanto da determinare i soci a cessare ogni attività e mettere in liquidazione la società. L'eccesso di indebitamento in cui si è venuto a trovare il Dionigi non appare dunque imputabile a sua negligenza né vi sono elementi per affermare che tali debiti siano stati contratti con la consapevolezza di non riuscirvi a farvi fronte;

b) ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte: l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte è legata alla sfortunata iniziativa imprenditoriale e all'incapienza del patrimonio del Dionigi a farvi fronte;

c) resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni: i creditori hanno avviato diverse azioni giudiziarie per munirsi di titoli e recuperare coattivamente i loro crediti. In particolare, l'unico immobile è stato pignorato nella procedura esecutiva RGEs. n. 16/2015 Tribunale di Forlì dal creditore ipotecario di secondo grado ed è stato ivi venduto senza che tuttavia il credito sia stato interamente soddisfatto, tanto che il medesimo creditore, ora Elrond NPL, ha notificato anche



pignoramento presso terzi, pignorando il quinto dello stipendio, attualmente gravato da tre diverse trattenute (€ 413,87 in favore di Elrond NPL per 649 mensilità, € 125,34 in favore del datore di lavoro per 13 mensilità e € 257,11 in favore di AK Nordic), per un residuo disponibile mensile di appena € 745,98 .

d) eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e atti dispositivi: non è stata riscontrata né indicata la presenza di atti impugnati dai creditori;

e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata: l'OCC, previa effettuazione dei necessari accertamenti e sotto la propria responsabilità, ha attestato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati esposti.

La domanda di liquidazione proposta dal Dionigi risulta ammissibile anche in assenza di beni ulteriori rispetto al reddito da lavoro e salva la successiva acquisizione di beni nell'arco di durata della procedura. In considerazione della natura concorsuale, inoltre, l'apertura della liquidazione consentirà una precisa ricostruzione del passivo e il pagamento dei creditori nel rispetto della *par condicio* permettendo anche al debitore, all'esito della presente procedura e in presenza di tutte le condizioni previste, di aspirare ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione, in conformità allo spirito della legge 3/2012 tesa a garantire la c.d. *second chance*.

La proposta liquidatoria in questa sede formulata è fondata sulla messa a disposizione dei creditori di quota parte dello stipendio nei limiti stabiliti dal Giudice in base all'art. 14-ter comma 6 lett. b) che il debitore ha indicato in € 415 mensili per 4 anni, della somma accantonata con il piano di accumulo in corso presso Poste Italiane (Piano di Accumulo n. 023503265) e di cui si prevede la prosecuzione fino alla conclusione della presente procedura, oltre che dei beni e crediti che dovessero pervenire entro i 4 anni di prevista durata.

Con riferimento al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), la cui determinazione compete al Giudice delegato anche in difformità da quanto proposto dal debitore, tenuto conto delle spese necessarie per l'ordinario mantenimento del nucleo familiare, costituito dal Dionigi e dalla moglie,



compreso il pagamento del canone di locazione, nonché dai redditi del nucleo familiare dell'ultimo triennio e da quelli prevedibili, si ritiene di poter lasciare nella disponibilità del ricorrente l'intero importo dello stipendio percepito, al netto della somma di € 450 mensili da versare alla procedura previa cessazione delle trattenute sullo stipendio.

Non emergendo la presenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni e stante l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte del gestore dell'O.C.C., sussistono le condizioni per procedere all'apertura della procedura liquidatoria e alla nomina del Liquidatore, in persona del gestore già nominato dall'O.C.C. che ha dato la propria disponibilità.

P.Q.M.

visti gli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012;

dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni di **DIONIGI FABRIZIO**, nato a Cesena in data 11.06.1974 (c.f. DNGFRZ74H11C573L) ivi residente, via Guelfo Zamboni n. 261

nomina

quale liquidatore l'O.C.C. ISCOS in persona del gestore già individuato avv. GRAZIANO CASTALDI, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

DISPONE

che dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

che l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano resi noti a terzi mediante annotazione nel Registro delle Imprese



presso la CCIAA di Forlì-Cesena, ove possibile, e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.;

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione del presente decreto su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati ove presenti o successivamente acquisiti;

ORDINA

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

AVVERTE

che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 *ter* comma 6 l. 3/2012;

che dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.

che la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14 *undecies* l. 3/2012;

che saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-*undecies* l. 3/2012;

che tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura - decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 14-*ter* comma 6 lett. b), che il debitore potrà trattenere per le necessità familiari l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima e quattordicesima mensilità, al netto dell'importo di € 450 mensili



che dovrà essere messa a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata prevista della procedura (4 anni), salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme che il debitore verserà mensilmente e le ulteriori somme provenienti dalla liquidazione dei beni

DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, provveda con sollecitudine a:

- formare l'inventario dei beni e predisporre, nel termine prescritto, il programma di liquidazione;
- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-*sexies* lett. a), b) e c), assegnando agli stessi un congruo termine per il deposito della domanda;
- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-*octies*;
- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14-*novies*;
- ad esercitare o proseguire le azioni di cui all'art. 14-*decies*, come modificato dalla l. 176/2020, finalizzate a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio e il recupero dei crediti nonché di quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice;
- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 *sexies* e ss. mediante il deposito di **relazioni a cadenza semestrale**;



Si comunichi all'istante, all'O.C.C. e al nominato liquidatore.

Così deciso a Forlì il 15 luglio 2021

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

